



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 luglio 2010
(OR. en)**

9899/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0128 (NLE)**

**EEE 23
AELE 25
MI 159
PECHE 112
UD 135
N 12
FL 22
ISL 12**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del...

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo
tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia
su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014,
di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia
su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,
di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda
riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea
di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014
e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo
tra la Comunità economica europea e la Norvegia
riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni
nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) I seguenti meccanismi di cooperazione e programmi di cooperazione sono scaduti il 30 aprile 2009:
- il meccanismo finanziario del SEE per il 2004-2009, previsto dal protocollo 38 bis dell'accordo sullo spazio economico europeo (in prosieguo: l'"accordo SEE")¹, successivamente integrato da un addendum nel 2007, quando Bulgaria e Romania sono diventate Parti contraenti dell'accordo SEE²;
 - il meccanismo finanziario norvegese per il 2004-2009, previsto dall'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009³;
 - il programma di cooperazione di cui all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito ad un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria⁴;
 - il programma di cooperazione di cui all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito ad un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania⁵.

¹ GU L 130 del 29.4.2004, pag. 14.

² GU L 221 del 25.8.2007, pag. 18.

³ GU L 130 del 29.4.2004, pag. 81.

⁴ GU L 221 del 25.8.2007, pag. 46.

⁵ GU L 221 del 25.8.2007, pag. 52.

- (2) Poiché persiste l'esigenza di alleviare le disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati SEE AELS (EFTA) e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.
- (3) A tal fine la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un nuovo meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 e su un allegato di detto accordo. L'allegato assumerà la forma di un protocollo che sarà denominato protocollo 38 ter dell'accordo SEE. Allo stesso fine la Commissione ha anche negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con la Norvegia su un nuovo meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014.
- (4) È opportuno che tali accordi siano firmati, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
- (5) Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia, previste nei seguenti protocolli, sono scadute il 30 aprile 2009 e dovrebbero essere rivedute conformemente all'articolo 2 di ciascuno di tali protocolli:
- protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca¹;

¹ GU L 130 del 29.4.2004, pag. 85.

- protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca¹;
 - protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea²;
 - protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea³.
- (6) A tal fine la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, nuovi protocolli aggiuntivi degli accordi di libero scambio, rispettivamente, con l'Islanda e la Norvegia contenenti le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia per il periodo 2009-2014.
- (7) È opportuno che detti protocolli aggiuntivi siano firmati, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

¹ GU L 130 del 29.4.2004, pag 89.

² GU L 221 del 25.8.2007, pag. 58.

³ GU L 221 del 25.8.2007, pag. 62.

- (8) La sostituzione dei meccanismi finanziari esistenti con nuovi meccanismi, che riguardano diversi periodi di tempo, diversi importi di finanziamenti da stanziare e diverse disposizioni di attuazione, nonché il rinnovo e l'estensione delle concessioni relative a taluni pesci e prodotti della pesca, costituiscono nel complesso un importante sviluppo dell'associazione con gli Stati EFTA-SEE, che giustifica il ricorso all'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (9) In attesa del completamento delle procedure richieste per la loro conclusione, è opportuno che gli accordi di cui al considerando (4) e i protocolli di cui al considerando (7) siano applicati in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell'Unione, dei seguenti accordi e protocolli, con riserva della loro conclusione:

- accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 ed il relativo allegato;
- accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014;
- protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ed il relativo allegato;
- protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ed il relativo allegato.

I testi degli accordi e dei protocolli aggiuntivi ed i relativi allegati sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare detti accordi e protocolli a nome dell'Unione, con riserva della loro conclusione.

Articolo 3

In attesa del completamento delle procedure richieste per la loro conclusione, gli accordi e i protocolli di cui all'articolo 1 sono applicati in via provvisoria a decorrere dalle date seguenti:

- l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 e il relativo allegato, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica;
- l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica;
- il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ed il relativo allegato, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica;
- il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ed il relativo allegato, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA, L'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN E IL REGNO DI NORVEGIA
RELATIVO AD UN MECCANISMO FINANZIARIO
DEL SEE PER IL PERIODO 2009-2014

L'UNIONE EUROPEA

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

CONSIDERANDO che le Parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (in prosieguo: l'"accordo SEE") hanno convenuto sulla necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni al fine di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra loro,

CONSIDERANDO che, al fine di contribuire a tale obiettivo, gli Stati AELS (EFTA) hanno istituito un meccanismo finanziario nell'ambito dello spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009 sono state riunite nel protocollo 38 bis e nell'addendum del protocollo 38 bis dell'accordo SEE,

CONSIDERANDO che, persistendo l'esigenza di alleviare le disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati SEE AELS (EFTA) per il periodo 2009-2014,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

ARTICOLO 1

Il testo dell'articolo 117 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum del protocollo 38 bis e nel protocollo 38 ter."

ARTICOLO 2

Dopo il protocollo 38 bis dell'accordo SEE è inserito un nuovo protocollo 38 ter. Il testo del protocollo 38 ter è contenuto nell'allegato del presente accordo.

ARTICOLO 3

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le loro rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica.

ARTICOLO 4

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per l'Unione europea

Per l'Islanda

Per il Principato del Liechtenstein

Per il Regno di Norvegia

PROTOCOLLO 38 TER
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE (2009-2014)

ARTICOLO 1

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (in prosieguo: gli "Stati AELS (EFTA)") contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari ai settori prioritari elencati all'articolo 3.

ARTICOLO 2

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 988,5 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 197,7 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

ARTICOLO 3

1. I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:
 - a) tutela e gestione dell'ambiente;

- b) cambiamento climatico ed energia rinnovabile;
 - c) società civile;
 - d) sviluppo umano e sociale;
 - e) tutela del patrimonio culturale.
2. La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.
 3. L'obiettivo indicativo di stanziamento per ciascuno Stato beneficiario è almeno del 30% per i settori prioritari a) e b) combinati e del 10% per il settore prioritario c). Secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati in modo flessibile, conformemente alle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.

ARTICOLO 4

1. Il contributo AELS (EFTA) non supera l'85% del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100% del costo del programma.

2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3. La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'Unione europea.
4. La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 5

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.

A favore della Spagna vengono stanziati 45,85 milioni di EUR per il sostegno transitorio per il periodo 1° maggio 2009 - 31 dicembre 2013. Tenendo conto degli adeguamenti transitori, i fondi rimanenti sono messi a disposizione secondo la seguente ripartizione:

Fondi (in Mio EUR)

Bulgaria	78,60
Repubblica ceca	61,40
Estonia	23,00
Grecia	63,40
Cipro	3,85
Lettonia	34,55
Lituania	38,40
Ungheria	70,10
Malta	2,90
Polonia	266,90
Portogallo	57,95
Romania	190,75
Slovenia	12,50
Slovacchia	38,35

ARTICOLO 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

ARTICOLO 7

1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

ARTICOLO 8

All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti:

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati AELS (EFTA).
2. Al fine di garantire un'attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, gli Stati AELS (EFTA) concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
3. Dopo la conclusione del memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, gli Stati AELS (EFTA) valutano e approvano le proposte e concludono accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell'entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione.

4. Per garantire un'ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati AELS (EFTA).
5. Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario del SEE deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli conformemente ai loro requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, gli Stati AELS (EFTA) possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.
6. Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale nello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati AELS (EFTA), conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
7. I costi di gestione degli Stati AELS (EFTA) sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l'attuazione di cui al paragrafo 8.

8. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato della gestione generale del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) previa consultazione con gli Stati beneficiari. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d'intesa.

ARTICOLO 9

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

ACCORDO
ACCORDO TRA IL REGNO DI NORVEGIA E L'UNIONE EUROPEA
RELATIVO AD UN MECCANISMO FINANZIARIO NORVEGESE
PER IL PERIODO 2009 - 2014

ARTICOLO 1

Il Regno di Norvegia si impegna a contribuire per un periodo di cinque anni alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari mediante un meccanismo finanziario norvegese separato nei settori prioritari elencati nell'articolo 3.

ARTICOLO 2

L'importo totale del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è di 800 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 160 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

ARTICOLO 3

I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

- a) cattura e stoccaggio del carbonio;
- b) innovazione nell'industria verde;
- c) ricerca e borse di studio;

- d) sviluppo umano e sociale;
- e) giustizia e affari interni;
- f) promozione del lavoro dignitoso e dialogo tripartito.

L'obiettivo di stanziamento a favore del settore a) è almeno del 20%. Si terranno in debito conto le diverse esigenze e le dimensioni di ciascuno Stato beneficiario.

L'1% degli stanziamenti destinati a ciascuno Stato beneficiario verrà accantonato per un fondo di promozione del lavoro dignitoso e del dialogo tripartito, che verrà gestito da un soggetto designato dal Regno di Norvegia, conformemente ai criteri di ripartizione di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 4

Il contributo del Regno di Norvegia non supera l'85% del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100% del costo del programma.

Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'Unione europea.

La responsabilità del Regno di Norvegia per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 5

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario	Fondi (in Mio EUR)
Bulgaria	48,00
Cipro	4,00
Repubblica ceca	70,40
Estonia	25,60
Lettonia	38,40
Lituania	45,60
Ungheria	83,20
Malta	1,60
Polonia	311,20
Romania	115,20
Slovenia	14,40
Slovacchia	42,40

ARTICOLO 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

ARTICOLO 7

Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è strettamente coordinato con il contributo degli Stati AELS (EFTA) previsto dal meccanismo finanziario del SEE. In particolare, il Regno di Norvegia assicura che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

ARTICOLO 8

All'attuazione del meccanismo finanziario norvegese si applicano le disposizioni seguenti:

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia nonché gli obiettivi e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia.
2. Al fine di garantire un'attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, il Regno di Norvegia conclude con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
3. Dopo la conclusione del memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma il Regno di Norvegia valuta e approva le proposte e conclude accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell'entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione. In circostanze specifiche gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia possono concordare che i programmi siano gestiti da soggetti da loro designati.

4. Per garantire un'ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei contributi finanziari. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e del Regno di Norvegia.

5. Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario norvegese deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Il Regno di Norvegia può effettuare controlli conformemente ai suoi requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, il Regno di Norvegia può sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

6. Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale negli Stati beneficiari possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e nel Regno di Norvegia e in conformità delle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

7. I costi di gestione del Regno di Norvegia sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

8. Il Regno di Norvegia, o un soggetto da questo designato, è responsabile della gestione complessiva del meccanismo finanziario norvegese. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario norvegese saranno emanate dal Regno di Norvegia previa consultazione con gli Stati beneficiari. Il Regno di Norvegia si adopera per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d'intesa.

ARTICOLO 9

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica.

ARTICOLO 10

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA

L'UNIONE EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 2,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio. Tali contingenti sono fissati per il periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2014. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

ARTICOLO 2

I volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al periodo 1° maggio 2010 – 30 aprile 2011. Nel caso in cui i volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per il periodo compreso tra il 1° maggio 2010 e il 30 aprile 2011 non venissero esauriti totalmente, i volumi rimanenti verrebbero riportati al periodo contingente 1° maggio 2011 – 30 aprile 2012. A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1° maggio 2010 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012. A decorrere da questa data, non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per l'Unione europea

Per l'Islanda

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

L'Unione apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per prodotti originari dell'Islanda, oltre ai contingenti esistenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato
0303 51 00	Aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ¹	950 tonnellate
0306 19 30	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati	520 tonnellate
0304 19 35	Filetti di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>), freschi o refrigerati	750 tonnellate

¹ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO DI NORVEGIA

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e l'Unione europea,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 2,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio. Tali contingenti sono fissati per il periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2014. I livelli contingenziali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

ARTICOLO 2

I livelli dei contingenti tariffari che avrebbero dovuto essere aperti per la Norvegia a partire dal 1° maggio 2009 fino all'attuazione del presente protocollo sono divisi in parti uguali e assegnati su base annua alla rimanente parte del periodo di applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 3

La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle norme previste con Regio Decreto del 21 aprile 2006 che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea. Tali norme si applicano per il periodo di cui all'articolo 1 a partire dal momento in cui sono applicati i contingenti tariffari annui.

ARTICOLO 4

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles,

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari esistenti, l'Unione europea aprirà i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato
	0303 29 00	Altri salmonidi congelati	2 000 tonnellate
	0303 51 00	Aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ¹	45 800 tonnellate
	0303 74 30	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ²	39 800 tonnellate
	0303 79 98	Altri pesci, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	2 200 tonnellate

¹ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

² Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato
ex	0304 29 75 0304 99 23	Filetti congelati di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> Lati di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> congelati ¹	67 600 tonnellate
ex ex ex	1605 20 10 1605 20 91 1605 20 99	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	7 000 tonnellate
ex ex	1604 12 91 1604 12 99	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia ²	3 000 tonnellate di peso netto sgocciolato

¹ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

² Il contingente tariffario è portato a 4 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1° maggio 2010 - 30 aprile 2011, a 5 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1° maggio 2011 - 30 aprile 2012 e a 6 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1° maggio - 30 aprile per tutti i successivi periodi di 12 mesi.